

Cass. pen. sez. V, 21.2.2011 (dep. 8.3.2011), n. 9027 (ord.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROTELLA Mario - Presidente
Dott. SAVANI Piero - Consigliere
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PMT PRESSO TRIBUNALE DI MILANO;

nei confronti di:

1) DELOITTE & TOUCHE SPA (IN PERS. DI T.R. RAPPR. PRO TEMPORE);

avverso la sentenza n. 12468/2010 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANO, del 03/11/2010;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;

sentite le conclusioni del PG Dott. Fraticelli Mario, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;

uditi i difensore avv.ti Stile e Palazzo.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Milano avverso la sentenza in data 3 novembre 2010 con la quale il locale Gup ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di Deloitte & Touche spa, in relazione alla fattispecie di responsabilità dell'ente prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. art. 5, lett. a), nella specifica ipotesi dell'art. 25 ter, lett. g), con la formula "perchè non è prevista la responsabilità amministrativa" della società in relazione al reato contestato.

Ed il reato contestato in quel procedimento ad A.R., quale socio della Deloitte & Touche spa, era quello del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 174 bis (TUF - Testo unico della intermediazione finanziaria) consistito nell'aver - quale responsabile della revisione dello stato economico della Banca Italease spa quotata in borsa, revisione affidata appunto alla Deloitte & Touche spa - attestato falsamente, nella relazione di sua competenza, che il bilancio di esercizio della nominata Banca, al 31 dicembre 2006, rappresentava in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale.

Era decaduto, più specificatamente, che nei confronti dell' A. era stata esercitata l'azione penale in ordine al detto reato ("oggi sostituito dal D.Lgs. n. 39 del 2010, art. 27), perchè nella anzidetta qualità, aveva attestato il falso sulla situazione finanziaria e patrimoniale della società da sottoporre a revisione, con tutti i connotati psicologici delle fattispecie di rilevanza penale richiamati: e cioè 1) con la consapevolezza della falsità delle attestazioni; 2) con l'intenzione di ingannare i destinatari della comunicazione; 3) con fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto.

Contestualmente alla società Deloitte e Touche, ritenuta interessata alla commissione del delitto del proprio socio, dotato di autonomia organizzativa e funzionale (come richiesto dal citato art. 5), era stata contestata la responsabilità ex crimine ai sensi della L. n. 231 del 2001.

Il Gup accoglieva la tesi della difesa secondo cui la responsabilità da reato dell'ente, con riferimento alla fattispecie in esame, era quella derivante dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25 ter, lett. g), che la prevedeva, testualmente, con riferimento al "delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione previsto dall'art. 2624 c.c., comma 2".

Ebbene, rilevava il Gup, tale norma è stata abrogata dal recentissimo D.Lgs. n. 39 del 2010, art. 37, comma 34, con conseguenze abolitive anche in relazione alla corrispondente figura di responsabilità dell'ente.

A nulla rileverebbe, in contrario, sempre secondo la prospettazione del Gup, che tra il delitto di cui all'art. 2624 c.c., comma 2 e quello (menzionato nella contestazione) di cui al D.Lgs. n. 39 del 2010, art. 27 possa esservi continuità normativa posto che ciò che rileva è che il delitto di cui al citato art. 27, contestato ad A. quale socio della Deloitte e Touche spa, non fonda alcuna ipotesi di illecito amministrativo dipendente da reato: e ciò in quanto il legislatore, nel riformare la disciplina penale della revisione legale, non ha anche integrato il catalogo dei "delitti presupposti" enunciato dal D.Lgs. n. 231 del 2001, nella sezione 3 del capo 1.

Avverso tale sentenza e motivazione il PM impugnante ha dedotto la erronea applicazione della legge penale.

Ha sottolineato che il Gup non ha negato che il reato di falsa revisione legale sia tuttora vigente, anche dopo la riformulazione nell'art. 27 cit., norma che si pone dunque in continuità normativa col testo precedente, abrogato; lo stesso Gup, dunque, ha formulato una motivazione erronea nel sostenere, contestualmente, che la nuova configurazione di reato non può costituire fonte di responsabilità amministrativa per l'ente.

Il Gup, ha invero argomentato che, essendo stato espunto dal catalogo dei delitti presupposto quello dell'art. 2624 c.c., peraltro successivamente alla commissione del fatto, deve trovare applicazione la regola della L. n. 231 del 2001, art. 3, comma 2.

Ma, prosegue il PM, tale precetto non opererebbe nel caso di specie nel quale il legislatore non ha statuito alcuna espunzione, in ordine al tema di interesse, dal catalogo dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa ma, al contrario, ha mantenuto il riferimento al delitto di falso in

revisione legale, sia pure mediante un richiamo normativo che pecca solo di mancato coordinamento con la novella del 2010.

Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni unite di questa Corte.

Il recente intervento della novella introdotta, nella materia della revisione legale, con D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali e dei conti consolidati, che modifica le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CE e che abroga la direttiva 84/253/CEE, destinato ad entrare in vigore il 7 aprile 2010) ha fatto nascere, a causa di talune disposizioni modificative o abrogative della normativa vigente ed in particolare di quella del codice civile, interpretazioni già ora contrastanti in dottrina, a proposito delle ricadute di tali disposizioni su altre ad esse collegate, con particolare riferimento alla fattispecie che ci occupa.

Il decreto in questione, invero, ha raccolto in un unico testo normativo tutte le disposizioni sulla revisione legale, abrogando alcuni testi di legge e coordinando le disposizioni attualmente contenute nel codice civile, nel Testo unico dell'intermediazione finanziaria, nel Testo unico bancario e nel Codice delle assicurazioni private. Contiene anche disposizioni speciali per la revisione legale degli enti di interesse pubblico, tra i quali sono da annoverare le società quotate, qual è definita, nella contestazione, quella che qui interessa.

Ebbene, il ragionamento in diritto seguito dal giudice del merito - il quale ha ritenuto prodotti effetti abolitivi sulla ipotesi di responsabilità dell'ente da reato in contestazione - presenta una sua indubbia tenuta, alla luce non solo dei contributi della dottrina, sbilanciati, in grande maggioranza, a sostegno di tale tesi. In più, si rinvencono nella giurisprudenza principi analoghi affermati tanto nella materia de qua, quanto in materie nelle quali si riscontra lo stesso meccanismo del richiamo ad un fattispecie penale integratrice, che si ispirano alla medesima logica.

Tuttavia anche un simile panorama non vale ad eliminare possibili ulteriori diverse interpretazioni per la peculiarità che la fattispecie presenta e che pone un problema di diritto intertemporale non agevolmente risolvibile anche tenendo conto dei tre recentissimi interventi in materia ad opera delle sentenze delle Sezioni unite Magera del 2007, Niccoli del 2008 e Rizzoli del 2009: con la conseguenza che essendo più che plausibile la previsione di contrasti giurisprudenziali sulla fattispecie specifica, si ritiene fin da ora necessario, anche per la importanza dei riflessi extragiudiziari della questione, sottoporla al vaglio del supremo Consesso.

Si è verificato nella specie che il reato di falsità nelle relazioni delle società di revisione, previsto dall'art. 2624 c.c. - norma che è stata integralmente riscritta dal D.Lgs. n. 61 del 2002, sugli illeciti penali ed amministrativi delle società commerciali, contemporaneamente venendo richiamata nel D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25 ter, pure introdotto dal legislatore del 2002 per ampliare la gamma delle responsabilità dell'ente da reato societario - ebbene, si diceva, l'art. 2624 c.c. è stato, da ultimo, formalmente abrogato dal D.Lgs. n. 39 del 2010, art. 37 sopra menzionato.

L'art. 2624 c.c. era volto a sanzionare la infedele attività delle società di revisione, enti di natura privatistica, finalizzata a fornire al pubblico una completa informazione sulla società sottoposta al controllo.

Deve aggiungersi che la disciplina penale della revisione contabile era stata, in precedenza, inserita nella più corretta sedes materiae e cioè nel Testo Unico della intermediazione Finanziaria (D.Lgs. n. 58 del 1998) dal quale, però, la modifica del 2002 la cancellò spostandola nel codice civile.

In seguito la L. n. 262 del 2005 (Tutela del risparmio) riportò alcune previsioni in materia nel testo unico del 1998, creando in particolare l'art. 174 bis (D.Lgs. n. 58 del 1998) relativo alle ipotesi di falso nelle relazioni delle società di revisione con riferimento alle società (da revisionare) quotate in borsa e ad altre e lasciando l'art. 2624 c.c. in vigore in forma residuale.

Così si venne a creare, come sottolineato anche dalla dottrina, un doppio binario punitivo quanto a ipotesi incriminatrici relative al falso nelle relazioni delle società di revisione, binario cui corrispondeva anche una diversa oggettività giuridica come si vedrà.

Con la fattispecie contenuta nel TUF - peraltro a sanzione ben più grave - si era cioè creato, in relazione alla revisione di società quotate e loro controllate, un delitto di pericolo, che prevedeva una sanzione proporzionata agli interessi tutelati, tutti di rilievo pubblicistico, quali gli interessi dei risparmiatori come categoria ossia del pubblico risparmio e il corretto funzionamento del mercato.

Con la norma del codice civile erano rimasti tutelati invece gli interessi patrimoniali, ben più ristretti, dei destinatari delle comunicazioni relative a società chiuse e spesso nemmeno tenute obbligatoriamente al controllo legale dei conti, di patrimoni, cioè, individuali.

La norma del TUF era priva, d'altra parte, del dolo specifico del profitto proprio o altrui e da essa era anche espunta la previsione del danno patrimoniale (contestabile come aggravante ex D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 179 "TUF").

La dottrina non ha mancato di sottolineare, con una certa pregnanza, che il reato di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 174 bis ha rappresentato una novità rispetto all'assetto normativo precedente, dovuto alla disciplina contenuta nell'art. 2624 c.c., in tema di falsità nella revisione contabile e che in relazione ad esso già allora (2005) non poteva dirsi prevista una corrispondente responsabilità da reato della persona giuridica. Con un effetto, in verità, paradossale poichè mentre rimaneva in piedi la ipotesi della responsabilità dell'ente per la meno grave ipotesi di reato ex art. 2624 c.c. contestata ai propri "apicali", invece non veniva prevista la stessa responsabilità per la ipotesi più grave di falso in revisione delle soc. c.d. "aperte" o quotate, essendo mancato l'inserimento della nuova fattispecie nel D.Lgs. n. 231 del 2001.

E' poi accaduto che con l'art. 27 D.Lgs. del 2010 sopra più volte menzionato, contemporaneamente alla abrogazione sia del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 174 bis (art. 40, punto 21 del decreto) che dell'art. 2624 c.c. (art. 37, punto 34) è stata effettuata una nuova scrittura del detto reato che compendia, al testo del previgente art. 2624 c.c., commi 1 e 2, e, ai commi successivi, le previsioni contenute nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 174 bis (TUF).

Invece, la previsione di responsabilità dell'ente da reato societario che qui interessa è rimasta contenuta nel D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25 ter e specificamente nella lett. g) che, almeno formalmente, la stabilisce per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, con espresso riferimento all'art. 2624 c.c., comma 2, prevedendo altresì la sanzione.

Ciò che costituisce il prodromo della questione controversa è dunque il fatto che nel catalogo dei reati presupposti della responsabilità dell'ente, contenuto nella sezione terza del capo primo del decreto del 2001, è presente oggi il riferimento ad una norma di legge che è stata formalmente abrogata con la conseguenza che nel caso detto la previsione di responsabilità dell'ente potrebbe, secondo l'assunto del Gup, ritenersi inoperativa perchè mancante di un requisito fondamentale: appunto la vigenza del delitto da essa espressamente richiamato.

Come evidenziato dal Gup, essendo la fattispecie legale, nel caso in esame, costituita, in una forma complessa, da una duplicità di elementi (da un lato, la affermazione della responsabilità dell'ente da reato sulla base dei requisiti ivi specificamente previsti e, dall'altro, il rinvio formale al reato rilevante a tale fine), ne deriva che il venire meno di uno di tali elementi dovrebbe far cadere anche la configurazione della responsabilità dell'ente.

In altri termini, il principio di legalità di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 2, legge e quello sulla successione delle leggi di cui all'art. 3 sembrano rendere inoperativa la responsabilità dell'ente quando il fatto reato presupposto perde il rilievo penale per effetto di specifica abrogazione, nella specie dichiarata dal legislatore, oltre che nel caso di cessata previsione della responsabilità amministrativa dell'ente. In particolare, il principio di legalità posto dall'art. 2 ancora la responsabilità dell'ente per un fatto costituente reato, alla circostanza che per "quel" reato la responsabilità sia prevista da una norma entrata in vigore prima della commissione del fatto.

L'ancoraggio esattamente al reato individuato nella fattispecie complessa indurrebbe a ritenere che il rinvio ad essa sia di natura formale e non mobile e quindi non destinato a seguire tutte le modificazioni della disposizione. E ciò, tanto più che anche il D.Lgs., art. 25 ter espressamente richiama "i reati in materia societaria previsti dal codice civile".

Nella medesima prospettiva interpretativa, sembra essersi orientata già la ancora scarsissima giurisprudenza di questa Corte, con la sentenza Rimoldi del 2009, (Sez. 2, Sentenza n. 41488 del 29/09/2009 Cc. (dep. 28/10/2009) Rv. 245001), citata anche nella sentenza impugnata, relativa ad una ipotesi di responsabilità dell'ente, configurata con riferimento alla contestazione, al rappresentante dell'ente stesso, di una ipotesi di frode fiscale in concorso con quella di truffa aggravata ai danni dello Stato, capace, tuttavia, la prima, in base alla giurisprudenza ormai in via di consolidamento, di assorbire la seconda.

Ebbene, ha osservato la Corte che il principio di legalità, nella specie, vietava di effettuare operazioni che si risolvessero nella sostituzione, alla formulazione del precetto sanzionato (cioè il D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 24, che prevedeva appunto la responsabilità dell'ente in relazione alla contestazione, al rappresentante, del delitto di truffa aggravata), di una fattispecie normativa (quella di frode fiscale, destinata come detto a prevalere sulla truffa) che lo stesso legislatore non ha autonomamente ed espressamente posto a base della stessa previsione di responsabilità.

In quel caso, in conclusione, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento del giudice del merito basato sulla operazione ermeneutica della scomposizione strutturale della fattispecie legale prevista nel D.Lgs. n. 231 del 2001.

Ancora, vai la pena citare, con riferimento in realtà alla tematica della responsabilità penale e non da reato dell'ente, la sentenza della Sez. 5, n. 45714 del 19/09/2005 Cc. (dep. 16/12/2005) Rv.

233205,Presidente: Lattanzi G. Estensore: Amato A. ric. Patti, alla quale si deve il riconoscimento di un principio ermeneutico del tutto simile.

E cioè quello secondo cui la nuova figura di reato del falso in prospetto, prevista dall'art. 2623 c.c., nel testo introdotto dall'art. 11 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, non rientra nel novero delle fattispecie di reati societari, la cui consumazione costituisce requisito per la integrazione del delitto di cui alla L. Fall., art. 223, e quindi la corrispondente condotta non è più prevista come reato di bancarotta fraudolenta impropria societaria.

Nel caso menzionato sembrerebbe, cioè, che il rinvio contenuto nella L. Fall., art. 223 (norma che configura il delitto di bancarotta fraudolenta impropria) ad una serie di figure di reato societario, è stato ritenuto, dalla Corte, di tipo formale: si è infatti verificato che la condotta di falso in prospetto, fino al 2002 considerata idonea ad integrare la fattispecie complessa della L. Fall., art. 223, perchè rientrante nella più generale;

fattispecie di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) - quest'ultima richiamata, espressamente dalla norma fallimentare- è stata poi dalla Corte ritenuta non più capace di integrare il reato di bancarotta impropria a causa del fatto che il legislatore del 2002 (col D.Lgs. n. 61 del 2002) ne aveva fatto una previsione autonoma, formulando il nuovo testo dell'art. 2623 c.c. che però, in tale sua veste formale, non era stato inserito nel catalogo delle ipotesi di bancarotta impropria della L. Fall., art. 223.

In altri termini, nonostante la perdurante rilevanza penale del falso in prospetto, prima e dopo la novella del 2002, e quindi la "continuità normativa" pacificamente sussistente al riguardo, la Corte ha affermato che la modifica nella formulazione dei reati societari del codice civile aveva in quel caso inciso sulla configurazione del reato di bancarotta fraudolenta impropria, costruito mediante un richiamo formale a ciascuno dei reati societari di interesse per il legislatore: con l'effetto che quel richiamo doveva, nella materia presa in considerazione, ritenersi "contratto", ossia avere perso, a causa del mancato espresso richiamo dell'art. 2623 c.c. nella norma della L. Fall., art. 223, la possibilità di ritenersi esteso alla disposizione che, di fatto, aveva dato un diverso rilievo formale alla condotta del falso in prospetto, senza affatto abrogarla.

Potrebbe aggiungersi che il rilievo della "continuità normativa" tra le fattispecie penali di falso in revisione contabile non influenza la decisione della questione in esame.

Opera in quel caso un autonomo criterio che vale a fondare il principio di legalità: quello posto dall'art. 2 c.p., comma 4 che consente ed anzi impone, nel caso della continuità normativa, la applicazione della fattispecie normativa più favorevole all'imputato.

Si tratta però di una fattispecie nella quale, come illustrato nella sentenza delle SS.UU. Giordano del 2003 (Sez. U, Sentenza n. 25887 del 26/03/2003 Ud. (dep. 16/06/2003) Rv. 224607), il fatto costituente reato secondo la legge precedente è rimasto punibile anche secondo la nuova legge, mentre non sono più punibili i fatti commessi in precedenza e rimasti fuori del perimetro della nuova fattispecie. Orbene, procedendosi col criterio di coincidenza strutturale tra le fattispecie previste dalle leggi succedutesi nel tempo, indicato dallo stesso arresto giurisprudenziale, non può non notarsi che la struttura complessa della originaria fattispecie (affermazione della responsabilità amministrativa da reato e individuazione non di un "fatto" penalmente rilevante in sè descritto, ma del reato ex art. 2624 c.c., comma 2) non trova eco in alcuna attuale previsione di legge.

Si è trattato in conclusione, in entrambi i casi giurisprudenziali sopra citati, di scelte interpretative che hanno ritenuto cogente la "tecnica di formulazione" della ipotesi attributiva di responsabilità ed hanno escluso, viceversa che potesse prevalere su questa, la individuazione, ad opera dell'interprete, di un legame sostanzialistico tra il precetto complesso contenente il richiamo ad altra norma penale e la "norma" stessa, a prescindere cioè dalla "disposizione" che formalmente la contenga. Il tutto in base a categorie interpretative già collaudate anche dalla dottrina che però, è bene sottolinearlo, non è affatto univoca sul punto.

E dunque, proprio questo è il punto del possibile contrasto ermeneutico che ha indotto il Collegio a rimettere la questione alle Sezioni unite, atteso che oltre al problema di interpretazione letterale del nuovo assetto normativo v'è da tenere conto, dal punto di vista sistematico, dell'effetto paradossale,

già segnalato, della interpretazione sopra prospettata: e cioè il fatto che la interpretazione abolitrice della fattispecie di responsabilità dell'ente da falso in revisione, compresa la revisione alle società quotate in borsa, comporterebbe il venire meno di una ipotesi di responsabilità per fatti assai gravi, mentre fatti molto meno gravi, come la ipotesi di impedito controllo realizzata in una società non quotata ai danni di un singolo socio (art. 2625 c.c. ancor oggi richiamato dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25 ter, lett. h) è rimasta in vigore.

Un paradosso che invero taluni hanno già attribuito, piuttosto che ad una svista del legislatore, ad una possibile volontà di deresponsabilizzazione delle società di revisione.

Ed una simile conclusione sarebbe asseverata anche dal rilievo che il legislatore del 2005, allorchè - oltre a creare la fattispecie dell'art. 174 bis che inserì nel TUF - istituì la fattispecie dell'art. 2629 bis c.c. (reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi), solo la seconda e non anche la prima inserì nel catalogo dei reati-presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente (D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25 ter, lett. r).

Invero, la tesi contraria a quella fin qui ricordata è quella, anch'essa plausibile dell'impugnante, basata sul rilievo che il fatto- reato della falsità in revisione legale non ha mai perso rilevanza penale perchè, contemporaneamente alla sua formale abrogazione, è rifluito nella fattispecie del citato art. 27 del decreto del 2010:

Con la conseguenza che non troverebbe applicazione il disposto dell'art. 3 del decreto del 2001, il quale esclude la responsabilità dell'ente "per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisce più reato", sempre che, come nella fattispecie, la norma sulla responsabilità amministrativa per quel fatto non sia stata essa stessa abrogata dalla legge successiva.

E, come invita a fare una parte della dottrina, ben potrebbe sostenersi che il rinvio contenuto nel D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25 ter, al pari di altre analoghe formulazioni normative, è da intendersi riferito non alla formale fattispecie penal-societaria materialmente citata, ma al suo contenuto, anche se esso venga, trasposto in altra sedes materiae e sempre che, ovviamente, possa registrarsi una invarianza della fattispecie di reato presupposta.

In particolare deve darsi atto che le norme contenute nell'art. 27, ai primi due commi sono esattamente sovrapponibili a quelle dell'art. 2624 c.c. richiamato dall'art. 25 ter del decreto del 2001.

Il caso specifico, oltretutto, è assai singolare perchè la contestazione di responsabilità per l'ente è stata formulata, sì, con riferimento al reato contestato all' A. che è indicato numericamente con l'art. 174 bis TUF e con il D.Lgs. n. 39 del 2010, art. 27 (e non con riferimento, dunque, all'art. 2624 c.c.), ma con una descrizione in fatto della condotta di rilievo penale che contiene tutti gli elementi costitutivi delle due norme rifluite nell'art. 27, ossia l'art. 2624 c.c. e l'art. 174 bis TUF, la seconda delle quali se si atteggiava, prima della sua abrogazione, a disposizione "speciale" e dunque autonoma rispetto alla "generale" del codice civile, oggi è rifluita, nell'art. 27 in ipotesi strutturate, almeno a quanto sembra prima facie, come circostanze aggravanti di quella base.

In sostanza, la condotta dell' A. di rilevanza penale sarebbe, salva la prova di elementi peculiari che farebbero scattare aumenti di pena, quella corrispondente al paradigma del previgente art. 2624 c.c., come la continuità normativa, non contestata da alcuna delle parti processuali, impone di ritenere. Se ne potrebbe inferire che la ipotesi di responsabilità amministrativa contestata all'ente ex D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25 ter è rimasta vigente anche dopo la novella del 2010.

Tanto premesso rimette il ricorso alle Sezioni unite.

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.